

GUIDA AGGIORNATA E RINNOVATA
per la revisione
del Protocollo aziendale anti-contagio
sulla base dei contenuti del recente
“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19
negli ambienti di lavoro”
(siglato il 6 aprile 2021)





a cura del Dipartimento nazionale CISL
Salute e Sicurezza sul Lavoro

Nel rispetto di quanto **aggiornato e rinnovato**, mediante la sottoscrizione del **Protocollo condiviso**, avvenuta il **6 aprile u.s.**, in merito alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già previste con il **Protocollo condiviso**, siglato il 14 marzo 2020 e, successivamente, integrato il 24 aprile 2020, **si indicano gli interventi principali di revisione da realizzare nei riguardi del Protocollo aziendale anti-contagio**, ad oggi adottato in ogni realtà lavorativa.



Su rinnovato invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali (già sottoscrittrici dei precedenti protocolli), in continuità con quanto disposto nell'art.1, co.1, nr.9, del DPCM del 11 marzo 2020, è stato raggiunto, **quale frutto di un confronto costruttivo** e grazie al supporto tecnico-scientifico dell'INAIL, un nuovo rilevante ed utile risultato.





Confermando le misure ancora adeguate e rispondenti alle disposizioni normative vigenti, aggiornando ed integrando quelle risultate superate, per effetto di quanto accaduto negli ultimi dodici mesi, proseguendo la pandemia e, pertanto, perdurando lo stato emergenziale, **è stato definitivamente varato il “nuovo” Protocollo condiviso**, alla luce del quale questa guida è stata redatta.

DEVONO
essere mantenuti a priorità

-  L'applicazione e la verifica della misure indicate nel **Protocollo di sicurezza anti-contagio** da parte del **Comitato aziendale/territoriale** (costituito a tale fine), nel quale è prevista la **partecipazione delle rappresentanze sindacali e dell'RLS/RLST**. Tale protocollo dovrà essere aggiornato sulla base delle revisioni introdotte con il testo del 6 aprile 2021 (nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sulla base dei protocolli di settore, quando/se aggiornati); 
-  **l'utilizzo massimo**, ove possibile, **della modalità di lavoro agile o da remoto** da parte dei datori di lavoro delle realtà lavorative private e professionali (nei termini previsti dalle normative vigenti);
-  **il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro**, assicurando che **vengano indossati i DPI delle vie aeree** (mascherine chirurgiche o, di tutela superiore, FFP2 o FFP3), fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già adottati, prima del periodo emergenziale.

Temi centrali necessari del Protocollo di sicurezza anti-contagio aziendale/territoriale

(indicati con  i temi che **non hanno ricevuto** revisione)
(indicati con  i temi che **hanno ricevuto** revisione)

1)	Informazione		7)	Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)	
2)	Modalità di ingresso in azienda		8)	Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e <i>smart work</i> , rimodulazione dei livelli produttivi)	
3)	Modalità di accesso dei fornitori esterni		9)	Gestione entrata e uscita dei dipendenti	
4)	Pulizia e sanificazione in azienda		10)	Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione	
5)	Precauzioni igieniche personali		11)	Gestione di una persona sintomatica in azienda	
6)	Dispositivi di Protezione Individuale		12)	Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls	
			13)	Aggiornamento del Protocollo di regolazione	

ELEMENTO CARDINE CONSOLIDATO

Nei riguardi delle mansioni che **NON espongono** gli occupati a rischio biologico professionale (ai sensi del Titolo X del dlgs 81/08 s.m.), il possibile contagio da virus SARS-CoV-2* è **stato confermato essere riconducibile a rischio biologico generico** (o, in alcuni contesti, aggravato). A tale riguardo, l'aggiornamento del DVR dovrà essere svolto, oltre alla ragioni in essere delineate all'art.29 del dlgs 81/08 s.m., solo in relazione alle eventuali modifiche che verranno apportate agli interventi di prevenzione e tutela, delineati nel Protocollo aziendale/territoriale di sicurezza anti-contagio, nel rispetto delle revisioni presenti nel Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Le modifiche potranno riguardare l'assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi e le modalità di lavoro.

Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste e condivise con gli appaltatori.

Nei riguardi delle mansioni **CHE espongono** gli occupati a **rischio biologico professionale** (ai sensi del Titolo X del dlgs 81/08 s.m.), il possibile contagio da virus SARS-CoV-2 è riconducibile a tale rischio. Ancor più a seguito del recepimento della direttiva comunitaria n.739 del 2020 che ha classificato il **virus SARS-CoV-2** nel Gruppo 3 (vd. All. XLVI, dlgs 81/08 s.m.). Dovrà, pertanto, essere svolta specifica valutazione dei rischi o, se ritenuto necessario, l'aggiornamento di questa, determinando un adeguato intervento di revisione del DVR che porterà anche ad eventuali modifiche delle misure di prevenzione e tutela, delineate nel Protocollo aziendale/territoriale di sicurezza anti-contagio, che andranno, comunque, anche rese coerenti con le revisioni presenti nel Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Anche in questo caso, le modifiche potranno riguardare l'assetto organizzativo, gestionale, strutturale, incidendo sui processi lavorativi e le modalità di lavoro. Per le stesse ragioni andranno aggiornati anche i DUVRI, sulla base delle misure previste e condivise con gli appaltatori.

* Va precisato che il virus è denominato SARS-CoV-2, mentre nel caso di contagio si sviluppa la malattia respiratoria denominata COVID-19. Pertanto, la dicitura introdotta nel Protocollo è una mera crasi dei due termini.

**Disposizioni normative specifiche
richiamate espressamente
(Protocollo condiviso del 6 aprile 2021*)**

- **DPCM 2 marzo 2021**
in specifico : gli artt.4; 25, co.7; 30 e come allegati 9, 12 e 13
- **Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27**
in specifico : gli artt.14, co.1; 26
- **Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n.35**
in specifico : art.1, co.1, lett.d)
- **Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74**
in specifico : art.1
- **Decreto Legge 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124**
in specifico : art.1 *bis*
- **Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, n.32850**
- **Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, 17644**
- **Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, n.5443**
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81**
in specifico : art.74
- **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n.27**
In specifico : artt.5, co.1; 16, co.1
- **Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n.14915**
- **Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, n.18584**
- **Circolare Interministeriale del 4 settembre 2020, n.13**
- **Circolare del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021, n.705**
- **Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n.15127**

* Si attende una norma di rango primario che riconosca tale rilievo anche al *Protocollo condiviso*, revisionato.

SI CONFERMA

che la **mancata attuazione del Protocollo**, che non assicuri adeguati livelli di **protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**

PUNTI CONSOLIDATI

- ❖ La prosecuzione delle attività produttive **avviene solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative**
- ❖ Ricorso **al lavoro agile o da remoto** e agli **ammortizzatori sociali**, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro
- ❖ **Limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni**

1-Informazione

(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)


In sintesi : L'azienda, attraverso le **modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori** e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant*s informativi.


2-Modalità di ingresso in azienda

(*revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)


Si conferma, nei termini e nelle misure già previste nel Protocollo condiviso del 24/04/20, che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Si conferma che il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso (quarantena precauzionale) a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio.

 Preciso rimando (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) alla normativa vigente (e, comunque, già modificata riguardo ai riferimenti riportati nel testo, quale integrazione frutto di revisione), lo troviamo in tema di assenza dal lavoro, a seguito di contagio (non riconducibile a cause lavorative) per la quale è prevista l'equiparazione a malattia e **l'assenza, per le stesse ragioni, per i lavoratori fragili** (- lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; - lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita) per i quali è stato precisato (dal DL Sostegni) che tale assenza **è equiparata a ricovero ospedaliero (fino al 30 giugno 2021), non computabile ai fini del periodo di comperto.**

 Di particolare rilievo (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), anche perché di opposta direzione a quanto dapprima previsto (con circolare n.32850 del 12 ottobre 2020, rettificata con specifica circolare, sempre del ministero della salute, n.15127 del 12 aprile 2021) le indicazioni relative alla riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 per i **lavoratori positivi oltre il 21° giorno** ("casi positivi a lungo termine"). Essi, difatti, **saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**

Preciso rimando, invece, nei termini previsti dalla circolare n.32850 del 12 ottobre 2020 (confermati dalla circolare del 12 aprile 2021, cit.), per la gestione delle riammissioni al lavoro per i "casi positivi asintomatici" e per i "casi positivi sintomatici".

 Puntuale rimando (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) è stato introdotto **per quanto concerne la gestione degli affollamenti e particolari di situazione a rischio contagio**, a quanto stabilito nel **DPCM 2 marzo 2021**, in specifico, **nell'allegato 9.**

3-Modalità di accesso dei fornitori esterni

(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : Per l'accesso di fornitori esterni, occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare (sottolineatura frutto della revisione del 6 Aprile) mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

Il caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito che dovessero risultare positivi al tampone (quando ritenuto di introdurre tale misura di prevenzione, non vincolante), l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (sottolineatura, quest'ultima, frutto della revisione del 6 Aprile).

4-Pulizia e sanificazione in azienda

(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza (sottolineatura, quest'ultima, frutto della revisione del 6 Aprile) con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento (sottolineatura, quest'ultima, frutto della revisione del 6 Aprile) alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

5-Precauzioni igieniche personali

(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani

6-Dispositivi di protezione individuale

(*revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati nel Protocollo condiviso e dalla normativa vigente sono fondamentali, tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale.



Di particolare rilievo e di necessaria precisazione (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) quanto stabilito in merito alle "mascherine chirurgiche" e al loro uso in occasione di lavoro.

Considerate DPI, ai sensi dell'art.74, co.1, del dlgs 81/08 s.m., e pertanto non assimilabili ad altre mascherine (di comunità, di stoffa, lavabili...), è previsto debbano essere indossate in tutti i casi

di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, non ritenendolo necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. In alternativa alle mascherine chirurgiche sono sempre ammessi e, quando valutata l'opportunità, anche preferibili, i dispositivi di protezione individuale di livello superiore (a partire da FFP2, FFP3...).

7- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)


(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : **L'accesso agli spazi comuni**, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi **è contingentato**. Occorre prevedere una **ventilazione continua dei locali**, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e **il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone** che li occupano.

8-Organizzazione aziendale (turnazioni, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

(*revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

Si conferma **l'utilizzo del lavoro agile e da remoto** (specifica modalità quest'ultima, frutto della revisione del 6 Aprile 2021) per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ritenendolo un utile e modulabile strumento di prevenzione, nei termini previsti dalle normative vigenti.

 **Per le trasferte nazionali ed internazionali** (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), **si ritiene opportuno che** il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP (in questo caso non è stato previsto, a nostro parere in modo inadeguato, il coinvolgimento almeno dell'RLS), **valuti, per l'autorizzazione ad effettuarle, il contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, compreso il riferimento necessario all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.**

9-Gestione entrata e uscita dei dipendenti


(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : **Si conferma che devono essere favoriti gli orari di ingresso/uscita scaglionati** in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

10-Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

(*revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

Si conferma che gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

 Allo stesso modo **si conferma che sono consentite le riunioni in presenza, solo però nel caso in cui le stesse vengano ritenute di carattere necessario e urgente**, nell'impossibilità di poterle svolgere in modalità da remoto (sempre scelta prioritaria), dove **la partecipazione dovrà essere ridotta al minimo** e, comunque, dovranno essere garantiti il **distanziamento interpersonale, un'adeguata pulizia e areazione dei locali** ed inoltre (frutto della revisione del 6 Aprile 2021), **l'uso della mascherina chirurgica o DPI di livello superiore.**



Gli eventi e la formazione d'aula, anche obbligatoria, si conferma che sono sospesi, se non in base (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) a particolari deroghe introdotte dalla normativa vigente. In tal senso, (frutto della revisione del 6 Aprile 2021) sono consentiti in presenza, ai sensi del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di leFP, nonché la formazione in azienda solo per i lavoratori interni (nel rispetto delle disposizioni emanate dalle singole regioni), **i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza**, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, così come anche l'attività formativa, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, **a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste** dal «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» a cura dell'INAIL. **Sempre consentita**, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, **la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.**

11-Gestione di una persona sintomatica in azienda

(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : **Si conferma che nel caso di una persona presente in azienda sviluppi febbre, con temperatura corporea superiore a 37,5° C** (sottolineatura quest'ultima frutto della revisione del 6 Aprile) **e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali**, è chiamata a doverlo **dichiarare immediatamente all'ufficio del personale che procederà al suo isolamento**, e a quello degli altri presenti, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. A seguire, l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.


L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone, anche (sottolineatura quest'ultima frutto della revisione del 6 Aprile) **con il coinvolgimento del MC.**

12-Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

(*revisioni sono state apportate a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)



Viene affermato che **la sorveglianza sanitaria rappresenta** (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) **una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale**: sia perché **può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio**, sia per **l'azione di informazione e formazione che il medico competente può fornire** ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.




La sorveglianza sanitaria deve (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) **tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste**, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute (cd. decalogo) e secondo quanto previsto dall'OMS, **previa valutazione del medico competente** che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.




Si conferma il ruolo del medico competente nel dover collaborare con il datore di lavoro, l'RSPP (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) e le RLS/RLST **nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio** da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021), **ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE)**, come espressamente previsto dalla normativa vigente (e, comunque, già modificata riguardo ai riferimenti riportati nel testo, quale integrazione frutto di revisione), **ai fini della tutela dei lavoratori fragili**, secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza, **per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica** (e comunque per adesso, non oltre, il 30 aprile 2021).



Confermando il ruolo del medico competente, anche in considerazione della valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, **può suggerire l'adozione di strategie di testing/screening** (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021), **qualora ritenute utili** al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche considerato l'andamento epidemiologico e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.



Il medico competente (specifica frutto della revisione del 6 Aprile 2021) è chiamato a **collaborare con l'Autorità sanitaria**, in particolare **per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti"** di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n.18584, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione **individuate ed effettivamente attuate in azienda**, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

Si ricorda che tra le casistiche indicate dalla circolare, si prevede :

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad es. stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa...) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

Si conferma che per il **reintegro progressivo dei lavoratori, già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero**, **il medico competente effettuerà la visita medica** (ai sensi dell'art.41, co.2, lett.e-ter del dlgs 81/08 s.m.) al fine di verificare l'idoneità alla mansione (solo quindi per coloro che già erano in sorveglianza sanitaria per i rischi da esposizione nello svolgimento della mansione), indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (quindi anche per un tempo inferiore ai sessanta giorni continuativi, ordinariamente previsti). Tale procedura è stata confermata anche nella circolare del ministero della salute, n.15127 del 12 aprile 2021

13-Aggiornamento del Protocollo di regolazione



(*nessuna revisione è stata apportata a questo paragrafo in confronto al testo del 24 aprile 2020)

In sintesi : **Si conferma che deve essere costituito in azienda/territorio un Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure indicate** nel Protocollo anti-contagio redatto nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo condiviso. Nel Comitato è prevista la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, mentre in quello territoriale è previsto l'Organismo paritetico, ove costituito, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.